



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 11/04/2012

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA ALIQUOTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici e questo giorno undici del mese di Aprile alle ore 21:15 in Campo nell'Elba, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta ordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Sindaco con avvisi in data 5 aprile 2012. prot. N. 4585, con la presenza dei seguenti componenti:

SEGNINI VANNO	P	TIBERTO IURI FAUSTO GIOVITA	A
DINI ALESSANDRO	P	MARTORELLA WALTER	P
BALDETTI LORENZO	P	BATTISTA ANDREA	P
GIUSTI ANDREA	P	GRAZIANI ENRICO NICCOLÒ	A
SOPPELSA LUCIA	P	SCHEZZINI CATALINA	A
CARPINACCI FAUSTO	P	LAMBARDI LORENZO	P
SPINETTI RENZO	p	MAI DANIELE	P
PROVENZALI EMILIANO	P	RAGONE GIAN SAVERIO	A
CERVINI LEONARDO	A		

Totale presenti	12
Totale assenti	5

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Campo nell'Elba Dottor MEO Andrea che redige il presente verbale., ed essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. Vanno Segnini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco rappresenta che l'Amministrazione ha ritenuto di dover applicare l' addizionale IRPEF in considerazione di quello che può essere il minore introito derivante dall'applicazione della nuova IMU. Prosegue spiegando che per quanto riguarda la tassazione sulla seconda casa questa prevede una quota , ad oggi pari al 50% dell'aliquota base del 7,6 per mille, da destinare all'Erario. Attraverso una proiezione, purtroppo ancora non affinata, questo comporterà per le casse comunali un minor introito. Prosegue sottolineando che allo stato attuale è purtroppo ancora tutto in fase sperimentale tant'è che anche il Governo attende il gettito reale con il primo acconto di giugno per definire e affermare la manovra comprese le aliquote.

Il Comune, date le circostanze, può limitarsi a calibrare la pressione tributaria dell'addizionale IRPEF sui contribuenti più abbienti.

L'addizionale IRPEF viene stabilita allo 0,5 per mille e colpirà i soggetti con un reddito superiore a € 35.000,00=. Con i dati 2009 i contribuenti potrebbero essere circa 300 e produrre un gettito di cassa di circa € 100.000,00.

Il consigliere Lambardi interviene riferendo che per il Comune di Campo nell'Elba è una novità in quanto uno dei pochi rimasti senza questo tributo; si chiede a chi ha un po' di più di dare qualcosa di più e il principio è condivisibile anche se questo che stiamo vivendo è un periodo di forte crisi e il territorio è stato colpito duramente dall'evento eccezionale. Il gruppo che rappresenta approva questa imposizione con la speranza che il prossimo anno si possano trovare altrove queste risorse per non gravare più sui contribuenti.

Il consigliere Dini ritiene che, considerata la situazione eccezionale in cui versa il nostro territorio, debba essere l'Amministrazione a tirare la cinghia magari realizzando qualche progetto in meno in modo da non gravare ulteriormente sui contribuenti, anche se in questo caso risultano selezionati.

Il Sindaco interviene riferendo che sono tutte considerazioni condivisibili ma la manovra è stata soppesata cercando di salvaguardare le classi deboli. Purtroppo si impone l'esigenza di far quadrare il bilancio comunale salvaguardandone gli equilibri. Sostenendo l'economia locale con la realizzazione di progetti si tenta di innescare un circolo virtuoso che faccia lavorare le imprese e mantenga alta l'offerta e la presenza turistica.

L'Assessore Baldetti precisa che sarebbe stato un danno irreparabile limitare le risorse e gli investimenti in quanto ciò avrebbe potuto mettere a rischio la stagione turistica.

Dopodiché:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n.138 del 2011, che consente ai Comuni a partire dal 2012 di variare o istituire l'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. n.360 del 1998 senza alcun limite entro il valore massimo della Legge istitutiva dello 0,8%;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 21 dicembre 2011 che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31 marzo 2012 (G.U. n. 304/31.12.2011);
- Visto il Decreto Legge del 29 Dicembre 2011 n.216 regolarmente convertito in Legge che ha disposto la proroga al 30 Giugno 2012 per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per il 2012;

- Visti gli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e l'art. 52 D.Lgs. 446/1997, in merito alla potestà regolamentare dei Comuni;
- Visto l'art.42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che prevede la competenza dei Consigli Comunali in materia di Statuti e Regolamenti;
- Atteso che con Regolamento può essere stabilita dall'Ente una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- Considerato che la soglia di esenzione di cui trattasi ai sensi al comma 3-bis dell'art.1 D.Lgs. n.360 del 1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- Visto l'allegato Regolamento istitutivo della Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Acquisito il parere favorevole espresso in merito dalla Commissione per gli Statuti ed i Regolamenti in data 21 marzo 2012, conservato agli Atti dell'Ente;
- Richiamato l'articolo 1 commi 142, 143, 144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;
- Visto altresì l'art. 1 del D.Lgs. n.360 del 1998 ai sensi del quale i comuni , possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale con Deliberazione da pubblicare nel sito individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Preso atto che l'efficacia di detta Deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- Dato atto dell'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente del Bilancio corrente Comunale;
- Ritenuto quindi di determinare per l'anno 2012 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,5 %;
- Ritenuto altresì di disporre l'esenzione sino ad una soglia di reddito imponibile pari ad € 35.000,00 ;

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Con voti 11 favorevoli e 1 contrario (Dini);

DELIBERA

1. di istituire a decorrere dal 1.01.2012 l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche approvandone il relativo Regolamento nel testo di cui allo allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ;
2. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'Irpef nella misura del 0,5 %;
3. di stabilire l'esenzione dall'Addizionale Comunale all'Irpef per i redditi sino ad una soglia imponibile pari ad € 35.000,00 ;
4. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.



Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

Proposta di Delibera di Consiglio

Seduta di Consiglio

Servizio/Ufficio: Area Finanziaria e Tributaria

Proposta N. 2012/7

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA ALIQUOTA PER L'ANNO 2012.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

Tecnico

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 21/03/2012

Il Resp. del Servizio e/o Procedimento

SERVIDEI DR. STEFANO

Stefano Servi

Contabile

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 21/03/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIDEI DR. STEFANO

Stefano Servi

DELIBERAZIONE N° DEL

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 commi da 142 a 144 della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007).
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è dovuta e versata direttamente al Comune di Campo nell'Elba, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, dall'art. 1 commi da 142 a 144 della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) e successive eventuali modificazioni.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di Campo nell'Elba, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno di competenza; in assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito informatico. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data della pubblicazione;

Art. 6 **Modalità di versamento**

1. Il versamento dovrà essere affettuato in acconto ed a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art.1 del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota efficace per la determinazione dell'acconto è quella deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della Deliberazione di cui all'art.5 comma 3 avvenga entro i termini a tal fine stabiliti dalla Legge, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva.

Art. 7 **Esenzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;

Art. 8 **Attività di accertamento e liquidazione**

1. L'Addizionale Comunale, trattandosi di Irpef, viene gestita interamente dall'Agenzia delle Entrate, compresa l'attività di accertamento e liquidazione.

Art. 9 **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

APPROVATO CON C.C. N... DEL

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

_F.to Dr.Vanno Segnini

F.to Meo dr. Andrea

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 4 MAG 2012 al 19 MAG 2012.

Essa è divenuta esecutiva il 4 MAG 2012

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4)

☐ essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3)

Campo nell'Elba, 4 MAG 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Meo dr. Andrea

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

4 MAG 2012

CAMPO NELL'ELBA,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Campo nell'Elba,

4 MAG 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Andrea Fandi